



Soluzioni e procedure
antiriciclaggio per i professionisti



BOLOGNA 25/09/2019

Collegio sindacale e revisori: Regole e indicazioni relative agli obblighi antiriciclaggio.

Dott. Giuseppe Sciarretta

Gruppo di lavoro in VEDA, sulle Segnalazioni delle Operazioni Sospette
Già Ufficiale della Guardia di Finanza, esperto normativa antiriciclaggio,
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.

www.vedaformazione.it

Cosa è cambiato?



Fino al 3 luglio 2017

Art. 12, comma 3-bis d.lgs. 231/2007

«I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.»



Dal 4 luglio 2017

Art. 3 D. Lgs. n. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»

Ove previsti gli obblighi sono del professionista e non del collegio sindacale



Art. 3 D. Lgs. n. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»

Collegio sindacale



Componente del collegio sindacale di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Capo VI (*Obblighi di comunicazione*) — Art. 46 (*Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati*). — 1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

ESONERO

- SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
- AEGUATA VERIFICA
- CONSERVAZIONE

SANZIONI

Art. 59 (*Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati*). — 1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

Componente del collegio sindacale di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Art. 51 (*Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo*). — 1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.».

Individualmente

Permane l'obbligo di comunicazione delle infrazioni relative al denaro contante previsto all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Di soggetti non destinatari
degli obblighi antiriciclaggio

Con funzione di
REVISIONE

Senza funzione di
REVISIONE

Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco senza la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

la rilevazione di un rischio non significativo **si pone a valle di un processo di valutazione** che, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal professionista**, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

Processo di valutazione del rischio

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a rischio non significativo, **salvo diverse situazioni specifiche**, le prestazioni evidenziate nella tabella seguente

Rischio non significativo in generale



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco senza la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica n. 2 considera **“non significativo”** il c.d. rischio inerente.

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (si ribadisce, senza funzione di revisione legale), **si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.**

Regola di condotta per l'adeguata verifica nel caso di valutazione del rischio non significativo.

Il Professionista si discosta dalle regole di condotta esposte in Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello **“non significativo”**

Adeguata verifica nel caso di rischio diverso da quello non significativo.



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco senza la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

Non dimentichiamo mai che:

Articolo 2403 Doveri del collegio sindacale

«Il collegio sindacale **vigila sull'osservanza della legge** e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.»

Articolo 17 D.Lgs. 231/2007 (Disposizioni generali)

I soggetti obbligati **procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica** del cliente e del titolare effettivo:
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione

Articolo 35 D.Lgs. 231/2007 (Segnalazione delle operazioni sospette)

quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio

Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco senza la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Articolo 24 D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- clienti residenti **in Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione europea;
- continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**.

Articolo 24 D.Lgs. 231/2007

fattori di rischio relativi al cliente quali:

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in **circostanze anomale**;
2. clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto**;
3. strutture qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**;
4. società che hanno emesso **azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari**;
5. tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**;
6. assetto proprietario della società cliente **anomalo** o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco con la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

ADEGUATA VERIFICA
SI

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata **resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio** sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

ADEGUATA VERIFICA

Incarico di sindaco con la revisione contabile svolto da un Dottore Commercialista

ADEGUATA VERIFICA QUANDO?

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall'art. 32, co. 2, lett. b) del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Esempio L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al "primo contatto utile" (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.



Obbligo di segnalazione di operazioni sospette e della comunicazione delle infrazioni sul contante.

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Con funzione di
REVISIONE

Senza funzione di
REVISIONE

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, in capo a ciascun sindaco permane:

- l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette;
- l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

Divieto di comunicazione.

COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Con funzione di REVISIONE

Senza funzione di REVISIONE

Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette). — 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

Dal 4 luglio 2017 – Doveri del collegio sindacale e responsabilità

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori**, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Articolo 2403 c.c. Doveri del Collegio Sindacale

Dal 4 luglio 2017 – Doveri del collegio sindacale e responsabilità

